

ABBANDONO DI MINORI O DI INCAPACI - GIUDIZIO ABBREVIATO
Cass. pen. Sez. V, (ud. 19-01-2004) 27-02-2004, n. 8833

ABBANDONO DI MINORI O DI INCAPACI

GIUDIZIO ABBREVIATO

Fatto - Diritto
P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. IETTI Guido - Presidente -

1. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere -

2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere -

3. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere -

4. Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIMONE VINCENZO MARIO N. IL 02/02/1956;

avverso SENTENZA del 12/02/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott.

MARINI PIER FRANCESCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv.to Aceto Antonio di Amorosi, che ha depositato atto di rinuncia alla costituzione di parte civile;

Udito il difensore Avv.to Giovanni Vecchio, quale sostituto processuale dell'Avv.to Vessello Alessandro di Alife (CE), che ha chiesto accogliersi il ricorso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

LA CORTE OSSERVA

In esito a giudizio abbreviato, il Gup del tribunale di Benevento condannava Simone Vincenzo Mario alla pena di mesi 2 e gg. 20 di reclusione, oltre al risarcimento del danno (morale) in favore della costituita parte civile, quale responsabile del delitto di abbandono di minore (*art. 591 cod. pen.*), per avere egli estromesso la piccola (*omissis*) di anni nove, dall'autobus della scuola da lui condotto, così lasciando che la minore affrontasse il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentata dalle condizioni di luogo e di tempo (percorso di una strada a scorrimento veloce e fuori del centro urbano, pioggia battente in atto).

Adita sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 12.2.2003, confermava integralmente il giudizio di colpevolezza.

A mezzo del proprio difensore, l'imputato ricorre per Cassazione, denunciando: 1) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, con riferimento alla testimonianza indiretta resa da (*omissis*) genitrice della minore, avendo il Gup negato l'esame, pur richiesto dalla difesa, dei testi di riferimento; 2) violazione di legge ovvero vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza, posto che il difetto di prova della salita della minore sullo scuolabus escluderebbe il presupposto dell'obbligo di custodia, né l'affidamento avrebbe potuto logicamente desumersi dalla circostanza che la stessa fosse stata ospitata dal mezzo nel viaggio di andata alla scuola.

Il ricorso e' infondato.

Ed invero, quanto al motivo sub 1) - pure deducibile la eccezione di inutilizzabilita' della testimonianza (*omissis*) in quanto assunta di ufficio dal giudice in esito alla discussione come essenziale ad decidendum e, dunque, non ricompresa nel compendio probatorio che le parti accettano accedendo al giudizio abbreviato - il ricorrente riconduce la testimonianza in questione alla previsione [dell'art. 195 cod. proc. pen.](#) sul presupposto che la (*omissis*) avrebbe riferito fatti appresi dai propri figli (e, dunque, de relato) ma, sul punto, dal testo dell'impugnata sentenza risulta essere stata valorizzata la testimonianza circa le condizioni di tempo e luogo potenzialmente idonee ad esporre a pericolo la minore nella fase di rientro nella propria abitazione e, dunque, a circostanze oggettive, mentre de relato ella avrebbe riferito del ritorno a piedi della bambina, circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione e, anzi, viene ammessa dallo stesso ricorrente.

Quanto al motivo sub 2), occorre osservare che [l'art. 591 cod. pen.](#) punisce chiunque abbandona "una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura"; soggetti passivi pertanto sono anche i minori tout court, senza che rilevi, per le finalita' della norma, che non sia testualmente fissato uno specifico obbligo di custodia, e cio' si spiega perche' per i minori di eta' vige una presunzione assoluta di incapacita' di tal che la norma penale non ha ragione di dettare ulteriori specificazioni, come e', invece, per la persona ultraquattordicenne che risulti, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa (anche contingente), incapace di provvedere a se stessa, correlandosi a tale condizione, un dovere di assistenza o di custodia (Cass. Sez. 5[^], 9 aprile 1999 n. 6885, Santarelli S. e altro).

Sufficiente ad integrare il reato, poi, deve ritenersi anche un rapporto di mero fatto che ponga l'agente nella condizione di abbandonare il minore degli anni quattordici, poiche' siffatta condizione mette il minore a sua disposizione, ed il dovere di non abbandonarlo gli deriva direttamente dalla legge penale anche quando non provenga da altra legge od altra fonte ad es. contrattuale; in tale ipotesi la norma, intesa a tutelare la vita e l'incolumita' della persona, istituisce un affidamento de facto ed un correlato dovere di assistenza che, in una situazione di

potenziale pericolo per l'incapace, impone un vero e proprio obbligo di tutela cui contrasta qualsiasi azione od omissione che non risponda a tale fine.

Non ha pregio, pertanto, la censura che fa leva sul difetto di prova che la minore fosse realmente risalita nello scuolabus e che da questo stesso sia stata estromessa; e, peraltro - premesso che si tratterebbe di condotte equivalenti a rappresentare, sul presupposto incontestato della potenziale situazione di pericolo per l'incolumita' della persona, il fatto del materiale abbandono - risulta dal testo della sentenza, per incensurabile ricostruzione in fatto, che la minore, come gli altri coetanei, si serviva del mezzo condotto dall'imputato nei trasferimenti imposti dalla necessita' di frequentazione della scuola e, dunque, si era anche quel giorno compiutamente realizzata la situazione che esigeva la protezione della minore dalla esposizione al pericolo che lo stesso trasporto era ab origine finalizzato a scongiurare.

Da ultimo, va osservato che non puo' ovviamente essere presa in considerazione, nella presente sede, la dichiarazione dei genitori della minore (contenuta nell'atto di rinuncia alla costituzione di parte civile depositate in udienza) in punto di "scoperta" di elementi favorevoli all'imputato (eventualmente deducibili ex [art. 630 cod. proc. pen.](#)).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così' deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 19 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004